

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 38/2011**

**26 Settembre 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2011

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Agosto 2011. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Agosto 2011 è pari a **2,784827** e l'indice Istat è **103,20**.

NULLO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO SENZA L'OSSERVANZA DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 12 COMMA 7 DELLO STATUTO DEI CONTRIBUENTI.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 18906 DEL 16 SETTEMBRE 2011.***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18906 del 16 settembre 2011**, ha stabilito l'importante principio giuridico in base al quale **la disposizione di cui all'art. 12 comma 7 della legge 212/2000** (*id: Statuto del contribuente*) **si applica**

**indistintamente a qualsiasi atto posto in essere dalla pubblica amministrazione, “a prescindere dalla sua denominazione tecnica”.**

Come noto, infatti, l'**articolo 12 comma 7 dello Statuto dei contribuenti prevede la facoltà del contribuente, da esercitarsi nel termine di 60 giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, di trasmettere osservazioni e/o richieste che devono essere valutate dagli uffici impositori.**

**L'ultimo periodo della predetta disposizione prevede la nullità, fatti salvi i casi di particolare e motivata urgenza, degli avvisi di accertamento emanati prima dello spirare del predetto termine.**

Il caso esaminato dagli Ermellini riguardava proprio un avviso di accertamento emanato prima dei 60 giorni dalla notificazione del verbale con il quale l'Agenzia delle Entrate comunicava al contribuente interessato l'acquisizione delle informazioni e documenti raccolti durante l'accesso (*id: non un verbale di conclusione delle operazioni di verifica*).

Secondo la tesi difensiva dell'Agenzia, risultata perdente, la disposizione dello Statuto si sarebbe dovuta applicare esclusivamente, stante la formulazione letterale, ai verbali di chiusura delle operazioni di verifica da parte degli organi di controllo (c.d. "p.v.c." – processo verbale di constatazione).

**I Giudici del Palazzaccio, invece, contraddicendo la difesa delle Entrate e in sintonia con i due gradi di Merito, hanno stabilito che il termine dei 60 giorni deve essere applicato a qualsiasi atto posto in essere dagli organi di controllo, a prescindere dalla sua denominazione tecnica e dal verbale che ne consegue (ivi compresi i questionari, gli inviti a produrre documenti e/o a presentarsi).**

Pertanto, l'**avviso di accertamento - emesso in assenza di quanto stabilito dall'art. 12 comma 7 della legge 212/2000 - è stato conseguentemente dichiarato nullo.**

BENEFICI PENSIONISTICI SOLO SE C'E' EFFETTIVAMENTE L'ESPOSIZIONE QUALIFICATA AL RISCHIO AMIANTO.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 15286 DEL 12 LUGLIO 2011.***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 15286 del 12 luglio 2011**, torna - a distanza di pochissimo tempo (*cf.* sentenza n° 12823 del 10 giugno 2011, commentata sul numero 34 di questa rubrica) – sul **riconoscimento del beneficio contributivo di cui all'articolo 13 comma 8 della legge 257/92, cd. "rischio amianto"**.

Gli Ermellini, con la sentenza in commento, hanno statuito che **la riduzione contributiva ai fini pensionistici (id: ogni anno lavorato si moltiplica per 1,5) può essere riconosciuta, ricorrendone il periodo minimo di esposizione pari a 10 anni, soltanto qualora il lavoratore sia stato effettivamente esposto al rischio di ammalarsi a causa dell'inspirazione di fibre di amianto in quantità superiore a quanto previsto dagli articoli 24 e 31 del d.lgs. 277/91 (cd. "esposizione qualificata").**

**I Giudici di Legittimità hanno, infatti, precisato che ai fini dello "sconto contributivo" non rileva il fatto che il lavoratore abbia svolto una attività lavorativa in un luogo in cui era semplicemente presente amianto, senza esserne effettivamente esposto all'azione patogena.**

LO STATUS DI "FAMILIARE CONVIVENTE", IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE DI ATTI TRIBUTARI, SI PRESUPPONE *IURIS TANTUM*.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 14361 DEL 30 GIUGNO 2011.***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 14361 del 30 giugno 2011**, interviene **nuovamente ma non innovativamente** sulla materia della "***notificazione***" degli atti tributari.

Da un punto di vista squisitamente di *semantica giuridica*, con la locuzione "***notificazione di atti tributari***" si indica il "***portare a conoscenza del cittadino/debitore la sua (già provata o semplicemente presunta) posizione debitoria***".

Tale funzione di "***informazione***" è affidata dal codice civile, segnatamente dall'***articolo 137, all'ufficiale giudiziario.***

**Questi**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 890/92, **può** - per notificare atti in materia civile, amministrativa e penale - **avvalersi del servizio postale, salvo che**

l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

Più in particolare, l'articolo 7 della predetta fonte normativa prevede che l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbano essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.

La sentenza de qua, nel richiamare il granitico orientamento della Corte (cfr. ex plurimis, sentenze n.ri 23578/2007 e 24852/2006), ha ri(affermato) che in tema di notificazione a mezzo del servizio postale "la semplice mancata indicazione della qualità di convivente della persona di famiglia che riceve il piego non comporta alcuna nullità".

Infatti, argomentano i Giudici nomofilattici, il rapporto di convivenza - almeno temporanea - può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell'abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l'atto da notificare.

Ovviamente, trattasi di una presunzione semplice o relativa (c.d. "iuris tantum") che può essere vinta dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell'insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell'atto.

L'INDENNITA' DI MOBILITA' ESCLUDE L'INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA.

**INPS – MESSAGGIO N. 14520 DEL 12 LUGLIO 2011.**

L'INPS, con il messaggio n° 14520 del 12 luglio 2011, ha reso noto che l'indennità di mobilità è assolutamente incompatibile con l'indennità di disoccupazione agricola.

Infatti, così come previsto dall'art. 7 comma 8 della legge 223/91, l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione nonché le indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti.

**Il *busillis* era nato a seguito della richiesta effettuata da alcuni lavoratori – beneficiari dell'indennità di mobilità – che, avendo svolto, durante il periodo di mobilità, lavoro a tempo determinato nell'agricoltura – avevano fatto richiesta di "indennità di disoccupazione agricola", con conseguente spostamento del periodo di durata della mobilità, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 6 e 7 della legge 223/91.**

L'Istituto di previdenza per eccellenza è intervenuto per fugare ogni dubbio sulla vicenda stabilendo che **l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è da considerarsi indebita quando il contratto di lavoro agricolo si colloca all'interno di un periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.**

Nel caso in cui, invece, **il contratto di lavoro agricolo si collochi al di fuori del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, permane il diritto all'indennità di disoccupazione agricola, ricorrendone naturalmente i presupposti.**

IL "CRUMIRAGGIO INTERNO" NON COSTITUISCE SIC ET SIMPLICITER CONDOTTA ANTISINDACALE.

***CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 15782 DEL 19 LUGLIO 2011.***

**La Cassazione, chiamata a statuire sulla delicata questione del bilanciamento del diritto di sciopero e quello del diritto di iniziativa economica dell'imprenditore (rispettivamente previsti dagli articoli 40 e 41 della Costituzione), con la **sentenza n° 15782 del 19 luglio 2011 ha salomonicamente precisato che entrambi i diritti** - quello di *scioperare* e quello dell'*iniziativa economica* – **hanno un'uguale dignità essendo l'uno condizione di esistenza dell'altro (l'impresa consente il lavoro e il lavoro consente l'impresa)** di guisa che, **il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato per limitare gli effetti negativi dell'astensione dal lavoro sull'attività economica dell'azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti (inferiori) degli addetti aderenti all'agitazione, senza che risultino violate norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori.****

In particolare, i **Giudici nomofilattici si sono pronunciati sul ricorso avanzato da una società avverso la sentenza della Corte distrettuale di Brescia che aveva valutato come antisindacale il comportamento dalla stessa assunto, consistente**

nell'aver provveduto a sostituire i lavoratori in sciopero con altri lavoratori di qualifica più elevata adibendoli temporaneamente a mansioni inferiori.

**I Giudici del Palazzaccio**, nel riprendere l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte (cfr. sentenze n.ri 9709/2002, 20164/2007, 12811/2009 e 26368/2009) **hanno (ri)affermato che è consentito il c.d. "crumiraggio interno" laddove il datore di lavoro decida di affrontare una situazione eccezionale e di emergenza** (*id*: mantenimento del funzionamento dell'apparato produttivo e/o messa in sicurezza di persone e/o cose), **mediante la utilizzazione del personale rimasto in servizio con assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell'interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell'art. 2103 cod. civ.**

**L'Organo di nomofilachia affida**, conseguentemente, **al Giudice di merito il compito di valutare se la scelta aziendale di adibire i lavoratori non scioperanti a mansioni inferiori abbia carattere eccezionale**, marginale e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali **ovvero costituisca, ex adverso, una condotta posta in essere al solo fine di neutralizzare**, seppure parzialmente, **gli effetti dell'inviolabile diritto di sciopero**.

LA MANCANZA DEL POTERE DECISIONALE E DI QUELLO DI SPESA NON ESONERA IL R.S.P.P. DALLA RESPONSABILITA' PENALE DERIVANTE DA INFORTUNIO SUL LAVORO.

**CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 28779 DEL 19 LUGLIO 2011.**

La Corte di Cassazione - IV Sezione penale -, **sentenza n° 28779 del 19 luglio 2011**, - nel richiamare il noto principio giuridico in base al quale **il datore di lavoro, in ottemperanza alla previsione generale di cui all'art. 2087 c.c., è tenuto ad improntare tutte le misure di protezione tese alla salvaguardia della integrità psico-fisica del lavoratore** - ha statuito che **anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione incorre nelle conseguenze penali scaturenti**

**dall'infortunio sul lavoro, sebbene questi non disponga del potere decisione e di spesa.**

La pronuncia degli Ermellini ha tratto origine dal ricorso promosso da un datore di lavoro e da un R.S.P.P. che, durante la fase del Merito, erano stati ritenuti responsabili dell'infortunio occorso a due operai i quali - nello smontare un traliccio, dopo essersi arrampicati sullo stesso ed averne svitato i bulloni di fissaggio posti a metà altezza - erano precipitati da circa 15 metri a seguito del ripiegamento, a metà, della struttura su se stessa.

I Giudici di Piazza Cavour, relativamente alla figura del "datore di lavoro", hanno (ri)affermato che **il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, garantendo anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa.**

Inoltre, relativamente alla figura del "R.S.P.P.", gli Ermellini hanno stabilito che **anche il R.S.P.P., pur se privo dei poteri decisionali e di spesa ed impossibilitato quindi ad intervenire direttamente per rimuovere le situazioni di rischio, può essere ritenuto co-responsabile del verificarsi di un infortunio, se questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che questi avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta situazione.**

Infatti, con tale comportamento omissivo, **il RSPP si rende responsabile dell'infortunio al pari del datore di lavoro, atteso che l'art. 40 comma 2 del codice penale equipara la posizione giuridica di chi non impedisce un evento, essendo tenuto giuridicamente ad impedirlo, a quella di chi lo cagiona.**

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.**

**HA COLLABORATO GIOSUE' ESPOSITO**